Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

# **CAPO I**

Provvedimenti a favore delle Società finanziarie regionaliFriulia SpA e Friulia Lis SpA, del Fondo di rotazionee dell' Istituto di mediocredito

#### Art. 2

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 15 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi di cui lire 9 miliardi per l' esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l' esercizio 1983.

# Art. 3

L' Assessore all' industria e all' artigianato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato delle imprese, a favore delle quali l' Amministrazione regionale interviene con lo speciale fondo di dotazione di cui all' articolo precedente.

# Art. 4

(ABROGATO)

(1)

#### Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012

#### Art. 5

L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del

Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE -, istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, un importo complessivo di lire 10 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

# Art. 6

La relazione annuale del FRIE di cui all' articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell' articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà trasmessa dalla Giunta regionale, entro il termine di 10 giorni dall' avvenuto deposito, alla Presidenza del Consiglio regionale.

# Art. 7

(ABROGATO)

(1)

# Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1983